

REGOLAMENTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 1 – Funzionamento del Fondo

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e dell'Accordo Interconfederale per la formazione continua siglato da CONFAPI e CGIL-CISL-UIL.

I contributi che saranno versati dall'INPS saranno accantonati in apposito conto corrente intestato al "FONDO FORMAZIONE PMI", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Le spese di funzionamento e gestione del Fondo, ivi comprese quelle relative alle articolazioni regionali, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDO FORMAZIONE PMI – Spese Fondo", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente nei limiti di spesa deliberati dall'Assemblea. Il Direttore potrà provvedere ad acquisti e pagamenti secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I contributi al Fondo di cui all'art. 118 L. 388/2000 verranno ripartiti con riferimento ai territori regionali da cui provengono.

Art. 2 – Attività del Fondo

L'attività del Fondo nazionale avrà come destinatari i lavoratori dipendenti delle imprese che aderiscono al Fondo.

Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3 – Direttore

La responsabilità operativa del Fondo potrà essere affidata con delibera dell'Assemblea ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore:

- a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta dal personale del Fondo e potrà ricorrere a collaborazioni esterne;
- c) ha la responsabilità operativa della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente;
- d) coordina i lavori del Comitato Tecnico di Indirizzo;

- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte suddivise per regioni predisposto di concerto con i responsabili delle Articolazioni Regionali.

Art. 4 – Attività del Fondo

Il Fondo opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito regolamento, le procedure di presentazione, di valutazione e di approvazione con i relativi termini, nonché le priorità, i criteri e le modalità di assegnazione e gestione dei finanziamenti, di erogazione degli stessi e le modalità di rendicontazione. Detto Regolamento sarà inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000. Il regolamento andrà sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto, potrà avvalersi del Comitato Tecnico di Indirizzo.

Il Fondo nazionale utilizzerà le risorse che, su base annua, sono messe a disposizione, secondo le modalità previste dall'art. 118 della Legge n. 388/2000, per contribuire a finanziare, nella misura prevista dal predetto articolo di legge, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali e interregionali.

I progetti debbono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.

Le strutture formative che si candidano a realizzare le attività di formazione continua dovranno essere accreditate presso le Regioni.

La destinazione del contributo di cui al primo comma dell'art. 118 della legge n. 388 del 23/12/2000 è disciplinata dall'articolo 6 dello Statuto del Fondo.

Art. 5 – Articolazioni Regionali

Il Fondo nazionale si articola a livello regionale così come previsto dal 7° comma dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo i criteri e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Le articolazioni regionali provvederanno a:

- a) promuovere l'adesione al Fondo da parte delle Imprese;
- b) pubblicizzare nel loro territorio di competenza le iniziative formative promosse dal Fondo;
- c) istruire e valutare le domande di finanziamento proposte sulla base degli indirizzi definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- d) verificare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate e realizzate nei territori di loro competenza;
- e) effettuare i controlli sulle rendicontazioni presentate dai beneficiari dei finanziamenti;

f) produrre annualmente al Direttore del fondo il rendiconto delle attività svolte.

Nei Territori in cui non sussistano i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per procedere alla costituzione delle Articolazioni regionali, il Fondo opererà direttamente con propri interventi, assumendo i compiti e le funzioni previste per le stesse articolazioni regionali.

Nell'esplicare le attività di istruttoria, valutazione e rendicontazione, le articolazioni regionali, si rapportheranno con le Amministrazioni regionali, al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo.

Lo svolgimento dei compiti delle articolazioni regionali e le attività di sostegno dei progetti (indagine, orientamento, promozione, valutazione e monitoraggio) sostenute su indicazione delle stesse articolazioni regionali, vengono finanziate, sulla base di un programma operativo e previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Le Articolazioni Regionali sono rette da un Comitato Paritetico nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, su indicazione delle organizzazioni regionali di CONFAPI, CGIL, CISL, UIL.

Art. 6 – Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo.

Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge n. 388/2000.

per la CONFAPI Roberto Maria Radice

per la CGIL Marco Di Luccio

per la CISL Pietro Gelardi

per la UIL Francesco Lotito